



# MUNICIPIO DELLA CITTA' DI NARO

(Provincia di Agrigento)

## DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

|                                                                                                |                                                                                                                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| N. Reg. Int/P.O. 1 <b>09</b><br>del 06/02/2019<br><br>N. Reg. Gen. <b>59</b><br>del 06/02/2019 | OGGETTO: Comune di Naro/ Melilli A. – Spitaleri G. , procedimento di secondo grado, conferimento incarico legale Avv. Rossana Sorce. |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### IL CAPO SETTORE P.O. n. 1

#### ***PREMESSO CHE:***

Con nota in atti al prot. n. 1037 del 18/10/2019, l'Avv. Rossana Sorce, difensore del Comune di Naro nel procedimento di primo grado tra il Comune di Naro e i dipendenti comunali Melilli Angelo e Spitaleri Giovanni, ha trasmesso la sentenza n. 55 emessa a conclusione di esso;

con la medesima nota l'Avv. Sorce, a seguito di un sommario esame delle motivazioni addotte in essa, ha suggerito di impugnarla prontamente;

in data 23/01/2019, le controparti hanno notificato al Comune di Naro la sentenza n. 56/2219, in atti al prot. n. 1302 e 1311 del 24/01/2019;

con nota in atti al prot. n. 1682 del 31/01/2019 l'Avv. Sorce ha precisato che a seguito di ulteriore analisi della sentenza si ribadisce di non condividere le argomentazioni poste dal giudice a sostegno della decisione in quanto nel caso di specie non ritiene essere stata

validamente ed utilmente fornita prova circa lo svolgimento di mansioni / attività di imbianchino e piastrellista. Per quanto attiene le deposizioni dei testi di parte ricorrente non sono state tenute in debita considerazione l'attendibilità dei testi in quanto anch'essi dipendenti del Comune di Naro e nei cui confronti hanno intrapreso giudizio civile per le medesime pretese e in ogni caso e attività descritte dai testi sulla manutenzione degli immobili comunali che non richiedevano specifiche competenze , abilità, conoscenze o abilitazioni

in base alla nota del difensore del Comune di Naro, Avv. Sorce, si rendeva opportuno e necessario difendere adeguatamente le ragioni dell'Ente ed impugnare la sentenza n. 55/2019;

#### **CONSIDERATO CHE:**

- la Giunta Comunale con deliberazione n. 5 del 05/02/2019, tenendo conto del Codice dei contratti pubblici e delle linee guida, approvate dal Consiglio dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, con la Delibera n. 907 del 24/10/2018, ha deliberato:
1. di autorizzare la costituzione in giudizio;
  2. di demandare al Responsabile di questo Settore la definizione del procedimento di conferimento dell'incarico de quo, tenuto conto della direttiva ANAC in ordine alla sussistenza della consequenzialità dell'incarico, nonchè la successiva assunzione del corrispondente impegno di spesa;

#### **RILEVATO CHE:**

1. con riferimento ai servizi legali ex art. 17 comma 1 lett, d ) del Codice dei Contratti Pubblici tra cui rientra l'incarico in oggetto, si afferma la configurazione della tipologia contrattuale del contratto d'opera intellettuale di cui all'art. 2229 e seguenti del C.C,
2. le linee guida approvate dal Consiglio dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, con la Delibera n. 907 del 24/10/2018, forniscono le direttive per l'affidamento dei servizi legali alla luce della nuova disciplina contenuta nel Codice dei contratti pubblici;
3. secondo la suddetta normativa, è ammesso espressamente l'affidamento diretto al medesimo professionista precedentemente incaricato, contemplando il caso della consequenzialità tra incarichi (come in occasione dei diversi gradi di giudizio) qual'è il caso di specie;
4. è possibile dunque procedere all'affidamento diretto al medesimo professionista in risposta ai principi di efficienza ed efficacia, per un migliore soddisfacimento dell'interesse pubblico;
5. il principio di economicità viene rispettato con l'applicazione dei minimi tariffari come da regolamento

***RITENUTO CHE:***

- occorre procedere al conferimento di incarico all 'Avv. Rossana Sorce già difensore del Comune di Naro nel Giudizio di primo grado e prendere l'impegno di spesa relativamente al procedimento *de quo*;

***VISTI:***

- Il regolamento comunale per l'affidamento degli incarichi legali ;
- la deliberazione giuntale di autorizzazione n. 5 del 05/02/2019, munita dei pareri di regolarità tecnica e contabile;
- la D.S. n. 48/2015 relativa alle attribuzioni di funzione ex art. 51 comma 3 bis della legge 142/90 così come recepito dalla legislazione regionale;

***D E T E R M I N A***

1. incaricare per la difesa del comune di Naro, nel procedimento di secondo grado tra il Comune di Naro e i signori Melilli Angelo e Spitaleri Giovanni, in risposta ai principi di efficienza ed efficacia, l'Avv. Rossana Sorce già difensore del Comune di Naro nel giudizio di primo grado;
2. impegnare la spesa di euro 1.000,00 da imputare al capitolo n. 10120801 art. n. 1 del bilancio del Comune di Naro, da liquidare a titolo d'acconto, con riserva di integrare lo stanziamento impegnato non appena il professionista farà pervenire lo schema di parcella presuntiva per tutto il procedimento;
3. accreditare, l'importo liquidato, non soggetto a ritenuta d'acconto e al versamento IVA sul C. C. avente il seguente

CODICE IBAN: IT \*\*\*\*\*;

IL RESP. DEL PROCEDIMENTO  
( Dott.ssa Rosa Troisi )

IL RESPONSABILE DELLA P.O. 1  
( Dott. Vincenzo Cavaleri )